

431.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Ricapitalizzazione della società Sitaf e contenzioso con il tesoro)	20
Missioni vavevoli nella seduta del 5 novembre 1998	3	(Sezione 3 – Estensione alle ricevitorie della raccolta delle scommesse per il totoscommesse)	21
Progetti di legge (Annunzio)	3	(Sezione 4 – Diritto elettorale passivo per Lidia Menapace Brisca, candidata alle elezioni regionali del Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998)	24
Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 5 – Autorizzazione alla manifestazione degli autonomi in concomitanza della manifestazione leghista del 4 ottobre 1998 a Torino)	25
Ministro della difesa (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 6 – Esclusione di comuni della provincia di Vibo Valentia dai benefici del credito di imposta per nuove assunzioni previsti dalla legge n. 449 del 1997)	26
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 7 – Recupero coattivo da parte dell'Inps degli sgravi contributivi concessi alle aziende della provincia di Frosinone) .	27
Comunicazioni di nomine ministeriali	4		
Atti di controllo e di indirizzo	4		
Disegno di legge S. 3299 (approvato dal Senato) n. 4230-B	5		
(Sezione 1 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	5, 10		
Interpellanze urgenti	20		
(Sezione 1 – Impiego delle eventuali economie realizzate con la razionalizzazione della rete scolastica)	20		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI**Missioni vevoli
nella seduta del 5 novembre 1998.**

Angelini, Berlinguer, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Leccese, Leoni, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pennacchi, Petrini, Polenta, Pezzoni, Pinza, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 4 novembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento » (5356);

SCALTRITTI ed altri: « Benefici per le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera ravvicinata » (5357);

PECORELLA ed altri: « Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova » (5360);

RUZZANTE: « Disposizioni per la conservazione del tempio-sacrario di Terranegra » (5361);

BURANI PROCACCINI: « Disposizioni per la tutela dell'aceto balsamico di Modena » (5362);

SCALIA: « Disposizioni per l'utilizzo di parte dei premi derivanti da giochi a

pronostici o lotterie per la bonifica di siti contaminati e per la ricerca e la sperimentazione scientifica » (5363).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di proposte di legge
costituzionali.**

In data 4 novembre 1998, sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

BUTTI ed altri: « Modifica dell'articolo 32 della Costituzione in materia di tutela del diritto all'attività sportiva e ricreativa » (5358);

PECORELLA ed altri: « Modifiche all'articolo 24 della Costituzione recanti principi per il giusto processo » (5359).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.**

Con lettere in data 4 novembre 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia della seguente documentazione:

copia di un'ordinanza emessa in data 24 ottobre 1998 dal prefetto di Milano nei

confronti del personale della divisione infrastruttura — ex compartimento di Milano, della società Ferrovie dello Stato SpA — proclamato dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FISAFS-CISAS dalle ore 9,01 alle ore 16,59 del 26 ottobre 1998;

copia di un'ordinanza emessa in data 29 settembre 1998 dal prefetto di Prato, nei confronti del personale della cooperativa autotrasporti pratese CAP Scrl di Prato, proclamato dalla cooperativa stessa dalle ore 13 alle ore 15 del 29 settembre 1998, nonché dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15 del 30 settembre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Nel mese di ottobre 1998, il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettere in data 8 ottobre 1998, ha trasmesso il testo di due voti, approvati dal consiglio regionale stesso nella seduta del 1° ottobre 1998, in merito rispettivamente all'approvazione

del progetto di legge sulla parità scolastica ed alla richiesta al Parlamento di adottare iniziative per garantire un efficiente « servizio giustizia ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 novembre 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la comunicazione relativa al rinnovo dell'incarico di dirigente generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'ingegner Giuseppe BIANCHI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e X (Attività produttive).

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 28 ottobre 1998, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina a membro del consiglio generale dell'ente autonomo Fiera Internazionale di Milano, in rappresentanza degli artigiani, del signor Gabriele LANFREDINI.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3299 — DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 (APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E MODIFICATO DAL SENATO) (4230)

(A.C. 4230 — sezione 1)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi di delega).

1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) perseguire la piena realizzazione del diritto alla salute e dei principi e degli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

b) completare il processo di regionalizzazione e verificare e completare il processo di aziendalizzazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

c) regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici interessati, tenendo conto delle strutture equiparate ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i cui regolamenti siano stati approvati dal Ministero della sanità; regolare e distribuire i compiti tra i soggetti

pubblici interessati ed i soggetti privati, in particolare quelli del privato sociale non aventi scopo di lucro, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria;

d) garantire la libertà di scelta e assicurare che il suo esercizio da parte dell'assistito, nei confronti delle strutture e dei professionisti accreditati e con i quali il Servizio sanitario nazionale intrattenga appositi rapporti, si svolga nell'ambito della programmazione sanitaria;

e) realizzare la partecipazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla programmazione ed alla valutazione dei servizi sanitari; dare piena attuazione alla carta dei servizi anche mediante verifiche sulle prestazioni sanitarie nonché la più ampia divulgazione dei dati qualitativi ed economici inerenti alle prestazioni erogate;

f) razionalizzare le strutture e le attività connesse alla prestazione di servizi sanitari, al fine di eliminare sprechi e disfunzioni;

g) perseguire l'efficacia e l'efficienza dei servizi sanitari a garanzia del cittadino e del principio di equità distributiva;

h) definire linee guida al fine di individuare le modalità di controllo e verifica, da attuare secondo il principio di sussidiarietà istituzionale e sulla base an-

che di appositi indicatori, dell'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione, in modo da razionalizzare la utilizzazione delle risorse nel perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);

i) attribuire, nell'ambito delle competenze previste dal riordino del Ministero della sanità, operato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico all'Istituto superiore di sanità, all'agenzia per i servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

l) potenziare il ruolo dei comuni nei procedimenti di programmazione sanitaria e socio-sanitaria a livello regionale e locale, anche con la costituzione di un apposito organismo a livello regionale, nonché nei procedimenti di valutazione dei risultati delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; prevedere la facoltà dei comuni di assicurare, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e assegnando risorse proprie, livelli di assistenza aggiuntivi rispetto a quelli garantiti dalla stessa programmazione, pur restando esclusi i comuni stessi da funzioni e responsabilità di gestione diretta del Servizio sanitario nazionale;

m) prevedere la facoltà per le regioni di creare organismi di coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

n) prevedere tempi, modalità e aree di attività per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione dei comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire principi e criteri per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 agosto

1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;

o) tenere conto, nella disciplina della dirigenza del ruolo sanitario di strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, del carattere interdisciplinare delle strutture stesse e prevedere idonei requisiti per l'accesso, in coerenza con le restanti professionalità del comparto. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area delle prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, adeguata alle competenze delineate nei profili professionali;

p) prevedere, in attuazione dei decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e 31 marzo 1998, n. 80, l'estensione del regime di diritto privato del rapporto di lavoro alla dirigenza sanitaria, determinando altresì criteri generali sulla cui base disciplinare, in sede di contrattazione collettiva nazionale, l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento al modello dipartimentale;

q) prevedere le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro, quale scelta individuale per il solo personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre 1998, da incentivare anche con il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, secondo modalità applicative definite in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

r) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere di stipulare contratti a tempo determinato per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale relativi a profili diversi da quello medico a soggetti che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti;

s) prevedere la facoltà per le aziende unità sanitarie locali e per le aziende ospedaliere, esclusivamente per progetti finalizzati e non sostitutivi dell'attività ordinaria, di stipulare contratti a tempo determinato di formazione e lavoro con soggetti in possesso del diploma di laurea o con personale non laureato in possesso di specifici requisiti;

t) rendere omogenea la disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda, nell'ambito dei trattamenti assistenziali e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, prevedendo altresì per i dipendenti privati l'applicazione dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

u) ridefinire i requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, prevedendo, tra l'altro, la certificazione della frequenza di un corso regionale di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di durata non superiore a sei mesi, secondo modalità dettate dal Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e semplificare le modalità di nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con il completamento del processo di aziendalizzazione, con la natura privatistica e fiduciaria del rapporto e con il principio di

responsabilità gestionale; assicurare il coinvolgimento dei comuni e dei loro organismi di rappresentanza nel procedimento di revoca e nel procedimento di valutazione dei direttori generali, con riguardo ai risultati conseguiti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e locale; prevedere criteri per la revisione del regolamento, recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando l'eventuale integrazione del trattamento economico annuo alla realizzazione degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria regionale e stabilendo che il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia definito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa;

v) garantire la razionalità e l'economicità degli interventi in materia di formazione e di aggiornamento del personale sanitario, prevedendo la periodica elaborazione da parte del Governo, sentite le Federazioni degli ordini, di linee guida rivolte alle amministrazioni competenti e la determinazione, da parte del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del fabbisogno di personale delle strutture sanitarie, ai soli fini della programmazione, da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, degli accessi ai corsi di diploma per le professioni sanitarie e della ripartizione tra le singole scuole del numero di posti per la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, nonché degli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario; prevedere che i protocolli d'intesa tra le regioni e le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 6, commi

1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da attuare nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, siano definiti sulla base di apposite linee guida, predisposte dal Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; prevedere che con gli stessi protocolli siano individuate le strutture universitarie per lo svolgimento delle attività assistenziali, sulla base di parametri predeterminati a livello nazionale, in coerenza con quanto disposto dal decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1997;

z) collegare le strategie e gli strumenti della ricerca sanitaria alle finalità del Piano sanitario nazionale, prevedendo, d'intesa tra i Ministri interessati, modalità di coordinamento con la complessiva ricerca biomedica e strumenti e modalità di integrazione e di coordinamento tra ricerca pubblica e ricerca privata;

aa) ridefinire il ruolo del Piano sanitario nazionale, nel quale sono individuati gli obiettivi di salute, i livelli uniformi ed essenziali di assistenza e le prestazioni efficaci ed appropriate da garantire a tutti i cittadini a carico del Fondo sanitario nazionale; demandare ad appositi organismi scientifici del Servizio sanitario nazionale l'individuazione dei criteri di valutazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni sanitarie, disciplinando la partecipazione a tali organismi delle società scientifiche accreditate, anche prevedendo sistemi di certificazione della qualità;

bb) stabilire i tempi e le modalità generali per l'attivazione dei distretti e per l'attribuzione ad essi di risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento nonchè, nell'ambito della ridefinizione del ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, quelle per la loro integrazione

nell'organizzazione distrettuale, rapportando ai programmi di distretto e agli obiettivi in tale sede definiti la previsione della quota variabile del compenso spettante ai suddetti professionisti, correlata comunque al rispetto dei livelli di spesa programmati di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

cc) riordinare le forme integrative di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, precisando che esse si riferiscono a prestazioni aggiuntive, eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale, con questi comunque integrate, ammettendo altresì la facoltà per le regioni, le province autonome e gli enti locali e per i loro consorzi di partecipare alla gestione delle stesse forme integrative di assistenza;

dd) stabilire, fermi restando i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le modalità e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare strutture sanitarie; semplificare le procedure per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonchè di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, finanziati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, fino a prevedere, in caso di inerzia o ritardo immotivato da parte delle aziende e delle regioni e delle province autonome nell'esecuzione e nel completamento dei suddetti interventi, la riduzione dei finanziamenti già assegnati e la loro riassegnazione;

ee) garantire l'attività di valutazione e di promozione della qualità dell'assistenza, prevedendo apposite modalità di partecipazione degli operatori ai processi di formazione; rafforzare le competenze del consiglio dei sanitari in ordine alle funzioni di programmazione e di valutazione

delle attività tecnico-sanitarie e assistenziali dell'azienda;

ff) definire i criteri generali in base ai quali le regioni determinano istituti per rafforzare la partecipazione delle formazioni sociali esistenti sul territorio e dei cittadini alla programmazione ed alla valutazione della attività delle aziende sanitarie, secondo quanto previsto dagli articoli 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

gg) definire un modello di accreditamento rispondente agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, in applicazione dei criteri posti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, che le regioni attuano in coerenza con le proprie scelte di programmazione, anche al fine di consentire la tenuta e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni erogate e delle relative liste di attesa, per consentirne una facile e trasparente pubblicità;

hh) definire, ai fini dell'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, *standard* minimi di strutture, attrezzature e personale, che assicurino tutti i servizi necessari derivanti dalle funzioni richieste in seguito all'accreditamento;

ii) precisare i criteri distintivi e gli elementi caratterizzanti per l'individuazione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con particolare riguardo alle caratteristiche organizzative minime delle stesse ed al rilievo nazionale o interregionale delle aziende ospedaliere;

ll) definire il sistema di remunerazione dei soggetti erogatori, classificati ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenendo in considerazione, per quanto attiene alle strutture private, la specificità di

quelle non aventi fini di lucro, nel pieno rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza;

mm) prevedere, insieme al pagamento a tariffa delle prestazioni, livelli di spesa e modalità di contrattazione per piani di attività che definiscano volumi e tipologie delle prestazioni, nell'ambito dei livelli di spesa definiti in rapporto alla spesa capitaria e tenendo conto delle caratteristiche di complessità delle prestazioni erogate in ambito territoriale; prevedere le modalità di finanziamento dei presidi ospedalieri interni alle aziende unità sanitarie locali;

nn) prevedere le modalità e le garanzie attraverso le quali l'agenzia per i servizi sanitari regionali individua, in collaborazione con le regioni interessate, gli interventi da adottare per il recupero dell'efficienza, dell'economicità e della funzionalità nella gestione dei servizi sanitari e fornisce alle regioni stesse il supporto tecnico per la redazione dei programmi operativi, trasmettendo le relative valutazioni al Ministro della sanità;

oo) prevedere le modalità e le garanzie con le quali il Ministro della sanità, valutate le situazioni locali e sulla base delle segnalazioni trasmesse dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, ai sensi della lettera *nn)*, sostiene i programmi di cui alla medesima lettera; applica le adeguate penalizzazioni, secondo meccanismi automatici di riduzione e dilazione dei flussi finanziari in caso di inerzia o ritardo delle regioni nell'adozione o nell'attuazione di tali programmi, sentito il parere dell'agenzia; individua, su parere dell'agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, forme di intervento del Governo volte a far fronte, nei casi più gravi, all'eventuale inerzia delle amministrazioni;

pp) stabilire modalità e termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica di-

pendente dal Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda il personale universitario, della cessazione dell'attività assistenziale nel rispetto del proprio stato giuridico; prevedere altresì limiti di età per la cessazione dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

qq) escludere la stipulazione di nuove convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 8, commi 1-*bis* e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevedendo, nell'ambito del superamento dei rapporti convenzionali previsti dalle stesse disposizioni, la dinamicità dei requisiti di accesso ai fini dell'inquadramento in ruolo nonchè la revisione dei rapporti convenzionali in atto, escludendo, comunque, il servizio medico di continuità assistenziale;

rr) prevedere le modalità attraverso le quali il dipartimento di prevenzione, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, cui vengono assegnate nell'ambito della programmazione sanitaria apposite risorse, nel quadro degli obiettivi definiti dal Piano sanitario nazionale e in base alle caratteristiche epidemiologiche della popolazione residente, fornisce il proprio supporto alla direzione aziendale, prevedendo forme di coordinamento tra le attività di prevenzione effettuate dai distretti e dai dipartimenti delle aziende unità sanitarie locali; definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; prevedere modalità per assicurare ai servizi di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale.

2. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione, in coerenza con il sistema di autofinanziamento del settore sanitario e nei limiti dei rispettivi statuti e

delle relative norme di attuazione, ai principi fondamentali dei decreti legislativi attuativi della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: e completare.

2. 125. Massidda.

Al comma 1 lettera c) sostituire le parole da: regolare fino a: sanità con le seguenti: regolare la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, sulla base del principio della parità fra tutti i soggetti accreditati, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute determinati dalla programmazione sanitaria.

2. 146. Calderoli, Cè.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: Ministero della Sanità aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e Affari regionali.

2. 109. Massidda.

Al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: interessati.

2. 36. Conti.

Al comma 1 lettera d) in fine aggiungere le parole: nazionale, regionale e aziendale.

* **2. 86.** Cè.

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le parole: nazionale, regionale e aziendale.

* **2. 126.** Massidda.

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le parole: nazionale e regionale.

2. 20. Conti.

Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine la parola: nazionale.

2. 19. Conti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

2. 21. Conti.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: dare piena attuazione alla carta dei servizi con le seguenti: attuare pienamente la carta dei servizi.

2. 28. Conti.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: piena con la seguente: totale.

2. 46. Conti.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: piena con la seguente: completa.

2. 37. Conti.

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: piena aggiungere le seguenti: e completa.

2. 38. Conti.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: dei servizi aggiungere le seguenti: che deve prevedere i seguenti principi etici:

1) la libertà del medico di scegliere le terapie secondo scienza e coscienza;

2) il dovere del medico di informare il paziente delle terapie alle quali sarà sottoposto;

3) la libertà del paziente, dopo la dovuta informazione, di rifiutare la terapia proposta dal medico curante e di optare per una terapia alternativa;

4) la libertà del medico di esercitare il diritto alla obiezione di coscienza per terapie pretese dal paziente e non ritenute valide dal medico curante.

2. 25. Conti.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: dei servizi aggiungere le seguenti: medico-sanitari forniti dal medico curante secondo scienza e coscienza in accordo col paziente debitamente informato sugli effetti della terapia alla quale viene sottoposto e che può rifiutare.

2. 24. Conti.

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: dei servizi aggiungere le seguenti: fondata sul diritto alla libera scelta del medico, del diritto alla conoscenza della terapia alla quale il malato viene sottoposto e quindi alla sua libertà di scelta o di rifiuto di un'eventuale terapia alternativa comunque basata sui farmaci inseriti nella farmacopea nazionale.

2. 22. Conti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: anche mediante con le seguenti: con.

2. 31. Conti.

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: verifiche aggiungere le seguenti: praticate da una commissione composta da 3 medici scelti dal responsabile del Dipartimento nell'ambito del quale il malato risulta ricoverato.

2. 35. Conti.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: sulle con la seguente: delle.

2. 32. Conti.

Al comma 1 lettera e) dopo le parole: sulle prestazioni sanitarie aggiungere le seguenti: da parte della regione.

2. 87. Cè.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: sanitarie con la seguente: medico-sanitarie.

2. 48. Conti.

Al comma 1, lettera e) sostituire la parola: sanitarie con la seguente: mediche.

2. 47. Conti.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: sanitarie aggiungere le seguenti: fornite dal medico secondo scienza e coscienza e senza costrizione alcuna.

2. 23. Conti.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: nonché la più ampia con le seguenti: e la.

2. 34. Conti.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sostituire la parola: divulgazione con la seguente: diffusione.

2. 33. Conti.

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: qualitativi aggiungere la seguente:, statistici.

2. 52. Conti.

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: qualitativi aggiungere la seguente:, quantitativi.

*** 2. 49.** Conti.

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: qualitativi aggiungere la seguente: quantitativi.

*** 2. 110.** Massidda.

Al comma 1, lettera e) dopo la parola: qualitativi aggiungere le seguenti: relativi alle terapie usate.

2. 26. Conti.

Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: ed economici.

2. 27. Conti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: inerenti alle prestazioni erogate con le seguenti: relativi alle prestazioni fornite nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. 53. Conti.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: inerenti alle prestazioni sanitarie con le seguenti: relative alle prestazioni medico-sanitarie fornite ai malati.

2. 61. Conti.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: inerenti con la seguente: relativi.

2. 29. Conti.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: prestazioni aggiungere la seguente: mediche.

2. 39. Conti.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: prestazioni aggiungere la seguente: medico-sanitarie.

2. 40. Conti.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: erogate con la seguente: fornite.

2. 30. Conti.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nelle strutture sanitarie pubbliche e private.

2. 45. Conti.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nelle strutture pubbliche e private.

2. 43. Conti.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nelle strutture medico-sanitarie pubbliche e private.

2. 44. Conti.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: dal medico curante.

2. 42. Conti.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: al malato.

2. 41. Conti.

Al comma 1, sopprimere lettera h).

2. 88. Cè.

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) controllare e verificare l'appropriatezza delle prescrizioni e delle prestazioni di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione.

2. 3. Carlesi.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: linee guida aggiungere le seguenti: per il medico, per il quale, comunque, agirà secondo scienza e coscienza.

2. 51. Conti.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: le modalità con le seguenti: i sistemi.

2. 54. Conti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: e verifica.

2. 60. Conti.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: da attuare con le seguenti: da realizzare.

2. 62. Conti.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: sussidiarietà istituzionale con le seguenti: solidarietà nazionale.

2. 59. Conti.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: sussidiarietà istituzionale con la seguente: solidarietà.

2. 58. Conti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola: istituzionale.

2. 57. Conti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: e sulla base anche di appositi indicatori.

2. 64. Conti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: anche di appositi indicatori.

2. 63. Conti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere la parola: anche.

2. 56. Conti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: dell'appropriatezza delle prescrizioni.

2. 66. Conti.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: dell'appropriatezza con le seguenti: dell'idoneità.

2. 65. Conti.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: in modo da fino alla fine della lettera.

2. 18. Conti.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: anche con la costituzione di un apposito organismo a livello regionale.

* **2. 89.** Cè.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: anche con la costituzione di un apposito organismo a livello regionale.

* **2. 17.** Conti, Carlesi

Al comma 1, lettera l), sopprimere la parola: anche.

2. 111. Massidda.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: organismo a livello regionale aggiungere le

seguenti: le cui competenze saranno definite con decreto del Ministro della sanità.

2. 16. Conti.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: aggiuntivi con la seguente: superiori.

2. 91. Cè.

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: aggiuntivi con la seguente: complementari.

2. 5. Carlesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* **2. 92.** Cè.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).
* **2. 6.** Carlesi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: prevedere la facoltà per le regioni di creare con le seguenti: demandare alle regioni la creazione di.

2. 127. Massidda.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: prevedere la facoltà per le regioni con le seguenti: assicurare alle regioni la possibilità.

2. 112. Massidda.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: per le regioni aggiungere le seguenti: di rendere autonomi gli ospedali improduttivi e di liberalizzarne la gestione.

2. 15. Conti.

Al comma 2 sopprimere la lettera p).
2. 147. Calderoli, Cè.

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

p) prevedere, nell'ambito del rapporto di lavoro della dirigenza del ruolo sanitario, criteri tendenti a ridefinire i profili professionali del primo e del secondo livello dirigenziale, secondo indirizzi che garantiscano l'acquisizione della piena autonomia professionale, attraverso la diretta responsabilità sulla esecuzione e nella gestione delle attività proprie dell'ambito disciplinare di appartenenza; introdurre criteri oggettivi di valutazione sulle selezioni per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di 2° livello, operando una ridefinizione dei poteri assegnati in materia al Direttore generale, della composizione e dei compiti delle Commissioni giudicanti, nonché delle modalità di espletamento delle prove d'esame.

2. 138. Di Capua, Gatto.

Al comma 1, lettera p) sostituire le parole da: prevedere fino a: dirigenza sanitaria con le seguenti: estendere, in attuazione dei decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e 31 marzo 1998, n. 80, il regime di diritto privato del rapporto di lavoro al settore della dirigenza sanitaria.

2. 113. Massidda.

Al comma 1, lettera p), sostituire le parole da: prevedere fino a: dirigenza sanitaria con le seguenti: ridefinire, avendo riguardo alla natura di pubblica funzione del servizio, le specifiche caratteristiche del rapporto di lavoro della dirigenza medica e sanitaria e le relative attribuzioni, rapportate ai diversi livelli di formazione e competenza e quindi al grado di autonomia e responsabilità del dirigente.

2. 81. Lucchese.

Al comma 1 lettera p) sopprimere le parole da: determinando altresì fino alla fine della lettera.

2. 93. Cè.

Al comma 1, lettera p) sopprimere le parole: con particolare riferimento al modello dipartimentale.

2. 14. Conti.

Sopprimere la lettera q).

2. 250. Cè.

Al comma 1, lettera q) sopprimere le parole: per il solo personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre 1998.

* **2. 253.** Carlesi.

Al comma 1, lettera q) sopprimere le parole: per il solo personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre 1998.

* **2. 133.** Di Capua, Gatto.

Al comma 1 lettera q) sopprimere le parole per il solo personale della dirigenza sanitaria in ruolo al 31 dicembre 1998

* **2. 149** Cè.

Al comma 1, lettera q) sostituire le parole: 1998 con le seguenti: 2005.

2. 11. Conti.

Al comma 1, lettera q) sostituire le parole: 1998 con le seguenti: 2002.

2. 13. Conti.

Al primo comma, lettera q), dopo le parole: legge 23 dicembre 1996, n. 662 aggiungere le seguenti: individuando le necessarie risorse finanziarie a valere sul Fondo Sanitario Nazionale.

2. 128. Massidda.

Al comma 1, lettera s) sopprimere le parole: o con personale non laureato in possesso di specifici requisiti.

2. 10. Conti.

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: o con personale non laureato in possesso di specifici requisiti con le seguenti: in medicina o chirurgia, o medicina veterinaria, che prevedano l'assunzione progressiva di responsabilità professionale, sotto la supervisione di un dirigente medico del ruolo sanitario, ed il cui compiuto adempimento sia, ai soli fini dell'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario, titolo sostitutivo del diploma di specializzazione nella disciplina.

2. 84. Lucchese.

Al comma 1, lettera s) sostituire le parole: di specifici requisiti con le seguenti: di diplomi di scuola media superiore o di cosiddette lauree brevi di specifica competenza sanitaria.

2. 9. Conti.

Al comma 1, lettera s) dopo le parole: specifici requisiti aggiungere le seguenti: da conseguire attraverso la frequenza di corsi di formazione professionale, istituiti a tale scopo presso ciascuna Regione con decreto del Ministro della Sanità da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 114. Massidda.

Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prevedere altresì la facoltà per le Aziende di assicurare la continuità assistenziale all'interno dei Presidi anche con il ricorso a contratti specifici in grado i conseguire risultati di economicità nella gestione e flessibilità nell'uso delle risorse, in analogia con quanto

in atto nelle strutture private accreditate secondo la previsione del decreto-legge n. 29 del 1993, articolo 7, comma 6.

2. 83. Lucchese.

Al comma 1, lettera u) sopprimere le parole: prevedendo, tra l'altro fino a: Trento e di Bolzano.

* **2. 97.** Cè.

Al comma 1, lettera u) sopprimere le parole da: prevedendo, tra l'altro fino a: Trento e Bolzano.

* **2. 8.** Carlesi.

Al comma 1, lettera u) sopprimere le parole: tra l'altro.

2. 115. Massidda.

Al comma 1, lettera u) dopo le parole: tra l'altro aggiungere le seguenti: il conseguimento della laurea e.

2. 141. Conti.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole da: di un corso fino a: superiore con le seguenti: con esito positivo di un corso regionale di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di durata non

2. 134. Di Capua, Gatto.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: di durata non superiore con le seguenti: di durata non inferiore.

2. 116. Massidda.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: non superiore a sei mesi con le seguenti: di almeno 12 mesi.

2. 142. Conti.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: non superiore a 6 mesi con le seguenti: di almeno 12 mesi con il rilascio di un master, previo esame tenuto da professori universitari delle Facoltà di specifica competenza.

2. 143. Conti.

Al comma 1, lettera u) le parole: non superiore a 6 mesi sono sostituite dalle seguenti: non inferiore a 6 mesi e non superiore a un anno.

2. 117. Massidda.

Al comma 1, lettera u) sopprimere le parole da: assicurare il coinvolgimento fino a: regionale e locale.

2. 73. Lucchese.

Al comma 1, lettera u) dopo le parole: con riguardo ai risultati aggiungere le seguenti: medico-sanitari.

2. 140. Carlesi.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: della programmazione con le seguenti: prefissati nella programmazione.

2. 118. Massidda.

Al comma 1, lettera u) sostituire le parole: della programmazione sanitaria con le seguenti: della programmazione medico-sanitaria.

2. 144. Conti.

Al comma 1, lettera u) sopprimere le parole: regionale e locale.

2. 129. Massidda.

Al comma 1, lettera v) dopo le parole: sentite le Federazioni degli ordini aggiungere le seguenti delle professioni sanitarie.

2. 119. Massidda.

Al comma 1, lettera v) dopo le parole: degli accessi ai corsi aggiungere le seguenti di laurea e.

2. 130. Massidda.

Al comma 1, lettera v) sopprimere le parole: nonché degli altri profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario.

2. 99. Cè.

Al comma 1, lettera aa) dopo le parole: Fondo Sanitario Nazionale aggiungere le seguenti: con l'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie in sede di bilancio.

2. 131. Massidda.

Al comma 1, lettera aa) dopo le parole: del Fondo sanitario nazionale aggiungere le seguenti: nonché quantificarne gli oneri annessi.

2. 100. Cè.

Al comma 1, lettera bb) sopprimere le parole: i tempi e.

2. 101. Cè.

Al comma 1, lettera cc) sopprimere le parole: le regioni, le province autonome e.

2. 102. Cè.

Al comma 1, lettera cc), dopo le parole: province autonome aggiungere le seguenti: di Trento e Bolzano.

2. 132. Massidda.

Al comma 1, lettera dd) sostituire le parole: i criteri con le seguenti: le garanzie.

2. 104. Cè.

Al comma 2, alla lettera dd) dopo le parole: realizzare strutture sanitarie aggiungere le seguenti: così come previste dal Piano sanitario regionale.

2. 148. Calderoli, Cè.

Al comma 1, lettera dd) dopo la parola: ammodernamento aggiungere la seguente: scientifico.

2. 120. Massidda.

Al comma 1, lettera dd) dopo le parole: di realizzazione aggiungere le seguenti: di reparti di geriatria.

2. 151. Conti.

Al comma 1, lettera dd) sopprimere le parole da: fino a prevedere fino alla fine della lettera.

2. 150. Conti.

Al comma 1, lettera dd) sostituire le parole da: fino a prevedere fino alla fine della lettera con le seguenti: per le sole Regioni che si siano dotate di un piano sanitario regionale e di un piano di riordino e razionalizzazione della rete ospedaliera, prevedendo altresì, in caso di inerzia o di ritardo immotivato, gli opportuni poteri sostitutivi.

2. 135. Di Capua, Gatto.

Al comma 1, lettera dd) sostituire le parole: fino a prevedere con la seguente: prevedendo.

2. 121. Massidda.

Al comma 1, lettera ll) aggiungere in fine le parole: nonché dei criteri di contenimento della spesa a carico del Sistema sanitario nazionale.

2. 105. Cè.

Al comma 1, lettera mm) sopprimere le parole: e modalità di contrattazione.

2. 106. Cè.

Al comma 1, lettera mm) sopprimere le parole: prevedere le modalità di finanziamento dei presidi ospedalieri interni alle aziende unità sanitarie locali.

2. 107. Cè.

Al comma 1, lettera oo) sopprimere le parole da: applica le adeguate penalizzazioni fino a: flussi finanziari.

2. 67. Lucchese.

Al comma 1, lettera oo) sostituire le parole: adeguate penalizzazioni con le seguenti: penalizzazioni previste dalla lettera dd) dello stesso comma 1.

2. 122. Massidda.

Al comma 1, lettera oo), sopprimere le parole: secondo meccanismi automatici di riduzione e dilazione dei flussi finanziari.

2. 123. Massidda.

Al comma 1, lettera pp), dopo la parola: altresì aggiungere le seguenti: i 70 anni quali.

2. 145. Conti.

Al comma 1, lettera qq), sopprimere le parole: escludendo comunque il servizio medico di continuità assistenziale.

2. 108. Cè.

Al comma 1, lettera qq), sostituire le parole da: escludendo fino alla fine della lettera con le seguenti: garantendo comunque il servizio di continuità assistenziale.

2. 136. Di Capua, Gatto.

Al comma 1, lettera rr), dopo le parole: sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali aggiungere la seguente: piena.

2. 124. Massidda.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Impiego delle eventuali economie realizzate con la razionalizzazione della rete scolastica)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere – premesso che:

il decreto ministeriale emesso in attuazione dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, prevede che la riorganizzazione della rete scolastica abbia quale finalità quella del conseguimento degli obiettivi prefissati dal decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176;

dalla lettura dell'articolo 1 di quest'ultimo decreto si evince chiaramente che l'obiettivo prioritario della razionalizzazione della rete scolastica è quello di ottenere un migliore impiego delle risorse non solo professionali e strumentali, ma soprattutto finanziarie;

da notizie riportate dalla stampa, sembrerebbe che il Ministro interpellato abbia garantito, a breve, circa sessantamila nuove assunzioni –:

se, a seguito della riorganizzazione della rete scolastica si sia effettivamente ottenuto un risparmio delle risorse finanziarie e, in caso affermativo, quale sia l'entità del risparmio stesso, così come riscontrato nelle diverse regioni;

se non ritenga opportuno finalizzare le economie in tal modo realizzate a spe-

cifici interventi, diretti ad ovviare ai disagi di quei comuni che sono stati maggiormente penalizzati dal programma di razionalizzazione;

se corrisponda al vero che si intende procedere a nuove assunzioni e, in caso affermativo, come ciò possa ritenersi compatibile con il principio, sancito dal decreto interministeriale sopra citato, volto ad assicurare un effettivo migliore impiego delle risorse professionali e finanziarie.

(2-01405) « Comino, Pirovano ». (1° ottobre 1998).

(Sezione 2 – Ricapitalizzazione della società Sitaf e contenzioso con il tesoro)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per sapere – premesso che:

in occasione dell'assemblea di bilancio della società Sitaf spa, concessionaria sino al 2050 del traforo autostradale del Fréjus e sino al 2055 dell'autostrada Torino-Bardonecchia, la società ha presentato una perdita d'esercizio sul bilancio 1997 di oltre 23 miliardi di lire, che si aggiungono agli oltre 33 miliardi della perdita d'esercizio 1996;

tali perdite porteranno inevitabilmente all'abbattimento del capitale sociale e alla necessità di ricapitalizzare;

qualora la componente pubblica non fosse in grado di ricapitalizzare (com'è possibile che sia) la società dovrebbe essere ricapitalizzata dai soli soci privati che ne otterrebbero il controllo (infatti si è avviato un concentrato di quota in mano a due privati);

nel frattempo potrebbe concludersi favorevolmente l'incredibile contenzioso tra la Sitaf (società controllata) e l'azienda di riferimento, l'Anas, per un valore di oltre 500 miliardi (oltre alla rivalutazione degli interessi), contenzioso per la cui soluzione è stato costituito un collegio arbitrale, formato da autorevoli personalità;

inoltre è aperto un ulteriore contenzioso con il ministero interrogato per gli interessi maturati e richiesti da detto dicastero successivamente al 1994, sugli interventi effettuati dal Fondo centrale di garanzia non previsti nel Piano finanziario del 1991;

qualora i precedenti accadimenti si verificassero, la società risanata con il denaro pubblico passerebbe sotto il controllo dei privati per l'effetto della non avvenuta ricapitalizzazione —:

quale sia l'esatta situazione rispetto al contenzioso in corso con il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

se il tesoro ritenga corretta la soluzione arbitrale, in presenza di un precedente pronunciamento negativo della magistratura sulla validità di un arbitrato analogo tra Anas e Società autostradale spa;

se l'Anas sarà autorizzata a sottoscrivere la ricapitalizzazione;

se infine il tesoro non ritenga di riportare sotto il suo controllo diretto il 33 per cento delle azioni di proprietà dell'Anas visto che, incomprensibilmente, solo la Società di gestione del traforo del Monte Bianco e la Sitaf restano partecipate dell'Anas;

se non ritenga opportuno che l'acquisizione delle partecipazioni da parte del tesoro sia inserita nel prossimo collegato alla legge finanziaria.

(2-01406) « Massa, Acciarini, Brunale, Buglio, Caccavari, Cambursano, Camoirano, Campatelli, Caveri, Chiamparino, Corsini, Crema, Dameri, De Piccoli, Leone Delfino, Gasperoni, Giannotti, Lucà, Maselli, Niedda, Novelli, Olivieri, Pannattoni, Pittella, Sabattini, Salvati, Solaroli, Valetto Bitelli, Vigni, Voglino, Zagatti ».

(1° ottobre 1998).

(Sezione 3 — Estensione alle ricevitorie della raccolta delle scommesse per il totoscommesse)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

il ministero delle finanze ha dato avvio il 29 giugno 1998 al cosiddetto « totoscommesse », in ottemperanza a quanto indicato dall'articolo 25, legge 27 dicembre 1997, n. 449, integrativo dell'articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 secondo cui « il ministero delle finanze può stabilire, su richiesta del Coni, che, nelle more dell'effettuazione delle relative gare, che dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre 1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

da tale regolamento, decreto n. 169 dell'8 aprile 1998 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 di lunedì 1° giugno 1998, risulta essere concessionari delle scommesse

messe ippiche le società Spati, Sisal, le agenzie ippiche, le società di corse e gli allibratori;

il decreto del ministero delle finanze n. 174, contenente il regolamento per l'esercizio delle scommesse sportive (cosiddetto « totoscommesse ») è stato approvato il 2 giugno 1998 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1998;

detto decreto regola l'effettuazione delle scommesse a quota fissa e delle scommesse a totalizzatore;

secondo la legge n. 449, il decreto ministeriale n. 169 e il decreto ministeriale n. 147, già citati, hanno posto in essere i presupposti giuridici e regolamentari perché fossero effettuate le scommesse a quota fissa e le scommesse al totalizzatore;

nonostante ciò il Coni, di concerto con il ministero delle finanze, ha ritenuto di dare avvio alle sole scommesse a quota fissa e di avvalersi, tra i concessionari indicati dal regolamento delle scommesse ippiche sopra citato (decreto ministeriale n. 169) delle sole società Spati e delle agenzie ippiche;

le agenzie ippiche suddette, per un totale di circa 300 punti vendita, sono concentrate prevalentemente nel Lazio, in Toscana e in Lombardia;

il Coni, in accordo con il ministero delle finanze, ha varato il « totoscommesse » con il duplice e rilevante intento di ripianare le pesanti perdite prodotte dai giochi Totocalcio e Totogol, pari a circa 60 miliardi nell'ultimo esercizio finanziario, e di combattere il « totonero »;

tuttavia, secondo i dati diffusi dall'agenzia Ansa il 1°, il 17 e il 28 settembre 1998 e ripresi da *Affari e Finanza*, settimanale del quotidiano *la Repubblica*, il 28 settembre 1998, l'ammontare di gioco raccolto dalle agenzie ippiche tra il 29 giugno e il 27 settembre 1998, sui Mondiali di calcio, sui Mondiali di basket, sulla Coppa Italia di calcio e sul campionato di calcio di serie A e B, sarebbe pari a circa 34

miliardi, con 1,7 miliardi di entrate per l'erario e 1,7 miliardi di entrate per il Coni;

in un solo concorso medio del Totocalcio o di altro gioco attualmente svolto in Italia, in una sola settimana, vengono raccolti circa 35 miliardi con circa 12,5 miliardi di entrate per il Coni e 9 miliardi di entrate per l'erario;

secondo le stime apparse su *Affari e Finanza*, e non smentite, il movimento annuo del « totoscommesse » si potrebbe aggirare, allo stato attuale, tra i 250 e i 300 miliardi, con poco meno di 15 miliardi di entrate per l'erario e altrettante entrate per il Coni;

a titolo di esempio e secondo i dati ufficiali forniti periodicamente degli enti gestori e del ministero delle finanze, il Totocalcio sviluppa un movimento di circa 1.800 miliardi l'anno attraverso una rete di 16.000 ricevitorie, con 468 miliardi di entrate per l'erario, il « totogol » sviluppa un movimento di 1.650 miliardi l'anno attraverso una rete di 16.000 ricevitorie con 436 miliardi di entrate per l'erario. La scommessa « Tris » sviluppa un movimento di 1.700 miliardi l'anno attraverso una rete di 15.000 ricevitorie con 221 miliardi di entrate per l'erario, il Superenalotto sviluppa un movimento di circa 3.000 miliardi l'anno attraverso una rete di 15.000 ricevitorie con 1.680 miliardi di entrate per l'erario;

secondo questi elementi, secondo quanto avviene in tutti i paesi industrializzati e secondo le opinioni dei molti esperti del mercato dei giochi nazionale e internazionale, esiste un rapporto di proporzionalità diretta tra tipologia del gioco e tipologia e ampiezza della rete di vendita;

secondo tali regole del settore i problemi inerenti al pesante fallimento del « totoscommesse » risiederebbero in tre fattori:

tipologia del gioco a quota fissa, tecnico e non di massa, in cui sono necessari rischi di denaro superiori alla media dei giochi;

tipologia della rete, composta da punti vendita non aperti al pubblico ma dedicati alla scommessa, dove la grande massa delle persone non entra casualmente, dove molte persone ritengono di non trovare ambiente consono o pubblici indifferenziati;

favore assoluto della gente verso i giochi a riversamento al totalizzatore, dove con una spesa minima il giocatore acquista la possibilità di ambire a molte categorie di vincita e a premi di grande richiamo;

ad avvalorare questi elementi contribuiscono due dei maggiori esempi di giochi di successo del recente passato: « lotto » e la scommessa « Tris ». Il lotto, alla fine degli anni '80, sviluppava gioco per meno di 1.000 miliardi, e dopo l'allargamento della rete, la meccanizzazione e la doppia estrazione è arrivato a raccogliere gli attuali 11.000 miliardi. La scommessa ippica « Tris », sviluppava fino al 1991 un movimento di circa 80 miliardi in 320 agenzie ippiche e, una volta resa schedina e diffusa in 15.000 ricevitorie, ha prodotto gioco fino a oltre 2.400 miliardi (1996) con fortissime entrate erariali e contributi per l'Unire;

il Coni non è nuovo ad esempi di cattiva o mancata gestione del patrimonio costituito dai giochi, pur rappresentando gli stessi fonte principale del suo sostentamento, visto che il Coni ha gestito per decine di anni e fino al 1996 l'enalotto, a una percentuale del tutto fuori mercato del 18 per cento, facendolo lentamente morire con un movimento di gioco, nel 1996, di appena 168 miliardi, mentre tale gioco, assunto in gestione da altro soggetto e rinnovato secondo le possibilità offerte dal regolamento, nel suo primo anno di vita raccoglie circa 3.000 miliardi, con circa 1.600 miliardi di entrate per l'erario —:

come ritenga di porre rimedio urgentemente a una situazione che sta originando la perdita di forti entrate potenziali da un gioco contraddistinto da grandi potenzialità;

come ritenga di voler provvedere urgentemente a una situazione che produrrà

nel bilancio del Coni un pesante ammanco di entrate, oggi del tutto prevedibili e stimabili, che, aggiungendosi alle mancate entrate dell'ultimo esercizio finanziario, renderanno impossibile l'opera di finanziamento del settore sportivo cui l'ente provvede per statuto. Ciò considerato anche il fatto che il prelievo destinato al Coni sul movimento del « totoscommesse » è del 35 per cento, e dunque esiste la concreta possibilità che al danno per il mancato movimento si aggiunga il danno ancor più pesante dello spostamento di gioco dai suddetti concorsi, ad alto prelievo, al « totoscommesse »;

come ritenga di voler provvedere urgentemente a una situazione che sta creando forte pregiudizio di legittimità fra gli operatori del settore, pubblici e privati, considerato che solo le agenzie ippiche sono state autorizzate per la raccolta delle scommesse e, senza giustificazione giuridica, altri concessionari e le migliaia di ricevitori e tabaccai italiani, artefici dell'attuale successo dei giochi e delle conseguenti entrate erariali, sono stati esclusi a dispetto delle chiare indicazioni della legge n. 449 e del decreto n. 169 già citati;

come ritenga di voler provvedere urgentemente al fatto che l'esclusione dei ricevitori italiani produce la mancata creazione di migliaia di posti di lavoro immediati e duraturi, soprattutto nel sud Italia, a potenziamento di un'attività e di un settore in crescita, che raccoglie e sviluppa già oggi decine di migliaia di addetti;

come ritenga di voler provvedere urgentemente a una situazione che non consente in nessun modo di raggiungere il secondo obiettivo fissato, quello della lotta al « totonero », che, come documentano la stampa e le numerose operazioni delle forze di polizia, sta proliferando proprio in virtù degli errori commessi nella scelta del prodotto, della rete, degli strumenti inadeguati di promozione e diffusione del « totoscommesse »;

se risponda a verità che, stante questo contesto e in spregio di tutto quanto detto, il ministero delle finanze sta lavorando per

bandire entro poche settimane non già le gare menzionate nella legge n. 449, ma una gara per l'estensione della sola rete dedicata delle agenzie di scommesse fino a mille punti vendita, con la prevedibile conseguenza di moltiplicare per tre il pessimo risultato fin qui ottenuto e di perpetuare l'errore di posizionamento del prodotto all'interno di una rete specializzata dove gli Italiani continueranno a non entrare se non in minima quantità, continuando a prediligere tanto i giochi a riversamento quanto la rete di migliaia di ricevitorie per l'acquisto di altri giochi di successo;

quali siano le motivazioni per cui, pur nella condizione di porre in essere, oltre al « totoscommesse » a quota fissa, il « totoscommesse » a riversamento al totalizzatore, non risulta che il ministero delle finanze stia lavorando per portare questo gioco, attraverso i concessionari previsti dal regolamento, nelle migliaia di ricevitorie pronte da tempo a raccogliere con successo una straordinaria occasione di entrate per lo Stato, per lo sport italiano, per gli imprenditori che operano in questo mercato.

(2-01410) « Manzione, Volontè, Tassone ».

(2 ottobre 1998).

(Sezione 4 – Diritto elettorale passivo per Lidia Menapace Brisca, candidata alle elezioni regionali del Trentino-Alto Adige del 22 novembre 1998)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, per sapere – premesso che:

la signora Lidia Menapace Brisca sarà candidata per le elezioni regionali indette il 22 novembre 1998 per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol con la lista dei *Verdi – Grüne – Verc* nella circoscrizione elettorale della provincia di Bolzano;

la signora Lidia Menapace Brisca non ha reso la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici in occasione del censimento generale del 1991;

pertanto alla stessa è precluso l'accesso ai diritti che vengono attribuiti ai cittadini in ragione della loro appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, tedesco, italiano e ladino, secondo le modalità di assegnazione proporzionale stabilite dallo statuto di autonomia;

di tale rinuncia l'interessata era ben conscia, ritenendo comunque che la propria dichiarazione nominativa e non anonima (ma solo segreta fino al primo atto in cui sarebbe stata necessaria) in occasione del censimento, non sarebbe stata per l'interessata compatibile con i propri convinimenti, vedendo in essa un asservimento alla logica delle « gabbie etniche » e della conta razziale;

altra cosa è la dichiarazione anonima ai fini statistici per stabilire la consistenza dei singoli gruppi linguistici, al fine di dare attuazione alle disposizioni statutarie che prevedono la detta assegnazione proporzionale;

al di là dei fini disposti dall'articolo 89, lo statuto di autonomia nulla prevede riguardo all'estensione della validità della dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica nominativa resa in occasione del censimento, non precludendo dunque il diritto di elettorato passivo per le elezioni regionali a chiunque non abbia reso detta dichiarazione;

non è previsto statutariamente che al fine di rendere tale dichiarazione sia ammessa la sola produzione della dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica resa al momento del censimento, giacché la esigenza di conoscere l'appartenenza linguistica può essere soddisfatta anche in altro modo, ad esempio con una dichiarazione *ad hoc* in concomitanza alla presentazione della candidatura;

dato che nessuna norma collega il diritto di elettorato passivo alla dichiara-

zione resa in occasione del censimento, è opinione degli interpellanti che il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato, debba comunque prevalere sull'ipotetica necessità di uniformità fra la dichiarazione resa in occasione del censimento e quella resa all'atto della candidatura;

il Consiglio regionale è composto da 35 consiglieri eletti in provincia di Bolzano assoggettati alla prassi sopra prospettata, mentre i 35 consiglieri regionali eletti nel Trentino rendono la stessa dichiarazione di appartenenza linguistica solo dopo le elezioni, in occasione della seduta costituente dell'organo;

la differenza di trattamento non pare giustificata, in quanto nel Trentino sono eletti ed eleggibili appartenenti ai tre gruppi linguistici, avendosi la presenza della minoranza linguistica ladina nonché di quella tedesca;

pertanto, non essendo prevista nel Trentino una dichiarazione di appartenenza linguistica in occasione del censimento, la norma da applicare ad entrambe le province dovrebbe essere quella vigente in Trentino;

la legge sulla *privacy* tutela in particolare modo i dati idonei a rivelare l'appartenenza etnica e, pur facendo salve le disposizioni di attuazione dello Statuto di autonomia, il legislatore nazionale ha voluto demotivare prassi che di fatto portano alla conta etnica e razziale;

il periodo di tempo intercorso fra il censimento 1991 e le elezioni ora indette, sette anni, sembra in ogni caso troppo lungo per determinare l'esclusione dal diritto elettorale passivo, sempre ammesso e non concesso che coloro che non hanno reso la dichiarazione nominativa nel 1991 avessero dovuto sapere di non poter esercitare tale diritto per un decennio —:

se il Governo sia a conoscenza di tale situazione che ad avviso degli interroganti lede i diritti politici di tutti coloro che, per un motivo o l'altro, non hanno reso la

dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica in occasione dell'ultimo censimento generale;

se non ritenga che ogni estensione della portata della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico, resa in occasione del censimento generale in provincia di Bolzano, a tutt'altri fini rispetto a quelli dichiaratamente previsti all'articolo 89 dello Statuto di autonomia (assegnazione dei posti di pubblico impiego nonché degli alloggi dell'edilizia popolare secondo la logica della ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici), stravolga gravemente un istituto statutario che, proprio per le limitazioni e discriminazioni che esso impone, deve conservare un carattere rigorosamente eccezionale e non estensibile per analogia ad altre circostanze;

se ritenga giustificato un trattamento così ineguale fra i candidati della provincia di Bolzano e quelli della provincia di Trento, visto che i relativi eletti formeranno il medesimo organo collegiale regionale a cui applicare le norme statutarie per la composizione per gruppi linguistici della relativa giunta regionale;

quali iniziative intenda urgentemente assumere, nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti e dello Statuto di autonomia, perché sia assicurato anche alla candidata Lidia Menapace Brisca il diritto elettorale passivo per le elezioni regionali indette per il 22 novembre 1998.

(2-01420) « Paissan, Boato, Valpiana ».
(9 ottobre 1998).

(Sezione 5 - Autorizzazione alla manifestazione degli autonomi in concomitanza della manifestazione leghista del 4 ottobre 1998 a Torino)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

in occasione della manifestazione federale indetta a Torino il 4 ottobre 1998

dalla Lega Nord per l'Indipendenza della Padania contro l'immigrazione selvaggia, alcuni pullman provenienti dalla provincia di Como su cui avevano viaggiato alcuni dei manifestanti sono stati bersagliati con lanci di mattonelle che hanno distrutto completamente i finestrini con gravi rischi anche per uno dei conducenti che si trovava all'interno, ad opera dei cosiddetti « autonomi » dei centri sociali;

agli « autonomi » è stato consentito dal questore di Torino di organizzare un raduno provocatorio nelle adiacenze della stessa piazza della Repubblica in cui si è conclusa la manifestazione della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania —:

per quale motivo sia stata autorizzata la manifestazione degli autonomi, visti i gravissimi precedenti dell'assalto, da parte dei medesimi, del Palagiustizia di Torino con danni per centinaia di milioni a carico della collettività, non impedito dalle forze dell'ordine massicciamente presenti, e per quale motivo, analogamente, le forze dell'ordine ugualmente presenti in tutta l'area della manifestazione del 4 ottobre non abbiano provveduto a tutelare l'incolumità dei conducenti e i pullman parcheggiati in corso San Maurizio, secondo le indicazioni avute dal personale di polizia presente sul posto.

(2-01411) « Comino, Borghezio ». (6 ottobre 1998).

(Sezione 6 – Esclusione di comuni della provincia di Vibo Valentia dai benefici del credito di imposta per nuove assunzioni previsti dalla legge n. 449 del 1997)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

l'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha istituito un credito d'im-

posta per le piccole e medie imprese nella misura di dieci milioni per il primo dipendente assunto dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000, e di otto milioni per ciascuno dei dipendenti assunti, sempre con riferimento allo stesso periodo e per un massimo di credito d'imposta di lire 60 milioni annui;

tale provvedimento costituisce un nuovo forte incentivo che mira ad agevolare nuove assunzioni di personale dipendente e che insieme ad altri fattori costituisce un elemento positivo capace di generare sviluppo economico nei territori interessati;

la citata legge individua che le imprese beneficiarie del credito d'imposta devono essere situate nei comuni di cui all'« obiettivo 1 » del regolamento Cee n. 2052/98 e devono essere interessate dalla presenza di patti territoriali oppure devono essere comuni che partecipano alle aree di sviluppo industriale o che siano definite aree urbane svantaggiate;

sulla base di tali requisiti tutto il territorio ricadente nella provincia di Vibo Valentia deve essere considerato ambito territoriale nel quale opera la menzionata norma agevolativa;

la circolare del ministero delle finanze n. 212/E del 18 settembre 1998 ha elencato i comuni per cui sono previste le predette agevolazioni;

da tale elenco vengono ingiustamente ed illegittimamente esclusi parte dei comuni della provincia di Vibo Valentia sul quale territorio è operante, fra l'altro, un patto territoriale e cioè: Cessaniti, Dasà, Drapia, Filandari, Francavilla Angitola, Ionadi, Monterosso Calabro, Parghelia, Pizzo Calabro, San Calogero, San Costantino Calabro, San Gregorio D'Ippona, Sant'Onofrio, Soriano Calabro, Spilinga, Stefanconi, Zaccanopoli, Zungri;

tale provvedimento penalizza fortemente le imprese ricadenti nell'ambito dei citati comuni, impedendo di fatto la na-

scita di nuove imprese e aggiungendo un'ulteriore penalizzazione a comuni che certamente non ne avevano bisogno —:

se non ritengano di dover modificare immediatamente la indicata circolare n. 212/E del 18 settembre 1998 includendo tutti i comuni della provincia di Vibo Valentia e ciò nel rispetto dello spirito e della volontà del legislatore, nonché di quanto è esplicitamente statuito dalla norma.

(2-01431) « Romano Carratelli, Abbate, Acquarone, Angelici, Boccia, Bolognesi, Borrometi, Bova, Brancati, Cananzi, Carotti, Casinelli, Castellani, Colucci, Cutrufo, Delbono, Delmastro delle Vedove, Di Comite, Duca, Ferrari, Fino, Frigato, Galletti, Gatto, Giacco, Domenico Izzo, Lamacchia, Lavagnini, Maggi, Merlo, Migliavacca, Molinari, Monaco, Orlando, Polenta, Ricci, Risari, Riva, Rivelli, Ruffino, Ruggeri, Schietroma, Scozzari, Sica, Simeone, Soro, Testa, Tuccillo, Voglino, Volpini ».

(23 ottobre 1998).

(Sezione 7 – Recupero coattivo da parte dell'Inps degli sgravi contributivi concessi alle aziende della provincia di Frosinone)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

con interpellanza urgente discussa nella seduta del 28 maggio 1998 veniva sollevato, tra gli altri, anche il problema del recupero coattivo che le aziende della provincia di Frosinone stanno subendo da parte degli uffici legali dell'Inps, per aver continuato ad usufruire di sgravi contri-

butivi in virtù della sentenza del Tar del Lazio che ha annullato il decreto ministeriale 5 agosto 1994, con il quale la provincia di Frosinone veniva esclusa dai territori che beneficiano di tali sgravi;

in sede di replica, il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale manifestò l'intendimento del ministero a valutare la possibilità di applicare, anche per la provincia di Frosinone, le disposizioni adottate per le regioni Abruzzo e Molise con il decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, consentendo la restituzione degli sgravi usufruiti per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996 in quaranta rate trimestrali con la sola applicazione dell'interesse legale;

tale parificazione di trattamento veniva però subordinata al definitivo pronunciamento del Consiglio di Stato, dato per imminente;

nel frattempo, a distanza di molti mesi, il pronunciamento del Consiglio di Stato non è ancora intervenuto, ma l'Inps di Frosinone provvede regolarmente alla notifica di decreti ingiuntivi;

tali provvedimenti giudiziari, inoltre, tendono non solo al recupero di sgravi ancora *sub judice*, ma applicano sanzioni e interessi che portano a triplicare le somme non versate causando alle aziende colpite un pericolo di dissesto finanziario, che si trasforma in un imminente rischio occupazionale per centinaia di lavoratori —:

quali iniziative intenda adottare per evitare, anche nelle more del giudizio pendente al Consiglio di Stato, che l'Inps di Frosinone « aggredisca » esecutivamente le aziende, con il pericolo che si arrivi fino all'istanza di fallimento per le stesse;

se non si ritenga opportuno e necessario impartire urgenti disposizioni agli uffici dell'Inps affinché si arrivi ad una immediata sospensione delle procedure di

rivalsa nelle more del pronunciamento del Consiglio di Stato, ed in attesa di un provvedimento legislativo analogo a quello già adottato per l'Abruzzo e il Molise.

(2-01439) « Casinelli, Alveti, Boccia, Borrometi, Cappella, Castellani, Cere magna, Ciani, Cutrufo, Delbono, Ferrari, Frigato, Sergio Fumagalli, Guarino, Dome-

nico Izzo, Ladu, Merlo, Michelangeli, Molinari, Niedda, Palma, Pasetto, Mario Pepe, Pittella, Repetto, Ricci, Riva, Romano Carratelli, Saonara, Saraca, Schietroma, Servodio, Testa, Armando Veneto, Voglino, Volpini ».

(3 novembre 1998).